

n.7994/13 R.G.

SENTENZA

N° 963/215
DEP. 17 MAR 2015
CRON. 397/215
REP. 1544/215



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

*Oggetto: cause di responsabilità
addebito per organi amministrativi
e di controllo, i direttori generali
e i liquidatori delle società
delle mutue assicuratrici e società*

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale
nella persona dei seguenti Magistrati

- dott.ssa Liliana GUZZO - Presidente
- dott.ssa Anna Maria MARRA - Giudice
- dott.ssa Gabriella ZANON - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7994/13 R.G. promossa

DA

A , B , con gli avv.ti e

- ATTORI -

CONTRO

C in persona del liquidatore p.t., D con

l'avv.

- CONVENUTI -

OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 26.3.2014

Per parte convenuta: come in comparsa di costituzione e risposta

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 comma 17 della l.69/2009, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Gli attori hanno convenuto in giudizio **C** in liquidazione nonché **D**, quale ex amministratore della stessa chiedendo pronuncia di risoluzione del contratto di appalto concluso *inter partes* in data 9.7.2009 per grave inadempimento dell'appaltatrice nonché, previo accertamento in capo all'ex amministratore **D** delle gravi violazioni degli obblighi e delle disposizioni di cui agli artt.2043 e ss, 2485 e 2486 c.c., di condanna della società e di **D** al pagamento delle seguenti somme: euro 10.900,00 a titolo di penale contrattuale; euro 20.000,00, o la diversa anche maggior somma, a titolo di danni anche equitativamente determinati in relazione alla risoluzione del contratto; euro 19.300,00 anche a titolo di risarcimento danni in relazione all'anticipazione concessa per euro 22.000,00 decurtata di euro 2.700,00 imputabili a lavorazioni effettivamente eseguite e riconosciute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Costituendosi in giudizio i convenuti hanno preliminarmente eccepito l'improponibilità della domanda avanzata dagli attori nei confronti della società in forza della clausola compromissoria di cui all'art.21 del contratto d'appalto; in via subordinata preliminare hanno eccepito l'incompetenza della Sezione Specializzata in materia di impresa nonché l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia, stante la competenza del Tribunale di Treviso, ex artt.18, 19 e 20 c.p.c.; nel merito hanno chiesto in via principale il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.

La causa, con l'adesione di parte attrice all'eccezione di compromesso, è stata rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 26.3.2014 sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe riportate, con rinuncia delle stesse ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'eccezione di compromesso è fondata.

L'art.21 del contratto di appalto stipulato tra le parti prevede che: *"qualsiasi contestazione o vertenza che dovesse sorgere fra le parti sull'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto non composta amichevolmente, verrà deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, di cui due nominati, uno per ciascuna delle parti ed il terzo dagli stessi arbitri; il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore. In ogni caso il collegio giudicherà anche in merito l'entità ed accollo delle spese di arbitrato"*.

Tale clausola devolve chiaramente le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto stesso ad un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e con giudizio inappellabile.

Appare, dunque, chiaro che trattasi di arbitrato irrituale; la giurisprudenza in proposito ha precisato che *"Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà ... (Cass. 1.4.2011 n. 7574).*

La controversia insorta tra le parti, riguardante l'asserito grave inadempimento del contratto di appalto da parte della committente rientra indubbiamente nell'oggetto della clausola arbitrale.

Anche a seguito della riforma dell'istituto dell'arbitrato, operata con D.Lgs. 40/2006, l'arbitrato irrituale, seppur legislativamente previsto ex art. 808-ter c.p.c., continua ad avere natura negoziale, a differenza di quello rituale; ai sensi di tale disposizione le norme che disciplinano l'arbitrato

vanno applicate all'arbitrato rituale e non alle ipotesi in cui le parti abbiano, con disposizione espressa, previsto che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale:

"le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo."

All'arbitrato irrituale non si applica, quindi, neppure l'art. 819-ter c.p.c., norma relativa ai rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria che, superando il precedente indirizzo giurisprudenziale, ha esplicitamente qualificato tali questioni in termini di competenza.

L'arbitrato irrituale esula anche dall'ambito di applicazione dell'art. 824-bis c.p.c. sicché esso non può essere equiparato negli effetti ad una sentenza pronunciata dall' autorità giudiziaria;

All'arbitrato irrituale, stante la sua natura contrattuale, si deve, pertanto, ritenere applicabile il precedente orientamento giurisprudenziale per il quale in tema di arbitrato lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal Giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità od all'interpretazione della clausola compromissoria, e, quindi, trattasi di questione relativa all'improponibilità della domanda per rinuncia all'azione (cfr., *ex pluribus*, Sez. Un., 3.8.2000 n. 527; Tribunale di Modena. 2.5.2012, n. 698 in DeJure).

Va peraltro osservato che la domanda relativa alla risoluzione del contratto di appalto e le connesse domande risarcitorie, in difetto della clausola compromissoria, non rientrerebbero comunque nella competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di impresa, ex art. 3 D. Lgs. 27 giugno 2003 n.168 ed il Tribunale adito sarebbe incompetente anche per territorio, come correttamente eccepito da parte convenuta.

Le domande proposte nei confronti dell'ex amministratore **D** vanno invece rigettate.

Nella prospettazione degli attori la responsabilità dell'ex amministratore risulterebbe dalla violazione da parte dello stesso del disposto dell'art.2486 c.c., in quanto egli avrebbe loro richiesto l'anticipo di somme ulteriori rispetto a quanto previsto in contratto nonostante si fosse già verificata

una causa di scioglimento della società **C** (nella specie la perdita del capitale sociale) con conseguente potere dell'amministratore di compiere solo atti conservativi, e dell'art.2485 c.c., per cui l'amministratore avrebbe dovuto senza indugio accertare l'intervenuta causa di scioglimento e procedere alla messa in liquidazione della società.

Gli attori non precisano l'azione di responsabilità che intendono esperire; vale tuttavia osservare, sulla base dei principi generali (v. artt.1223 c.c., 2043 c.c.) che affinché sussista responsabilità deve sussistere un danno ed un nesso causale diretto tra questo e la condotta di chi si assume responsabile.

L'attore deve allegare compiutamente la condotta inadempiente (contraria all'obbligo di diligenza) ed il danno che ne è derivato ed il nesso di causalità tra l'una e l'altro.

Nella specie non è ravvisabile alcun nesso eziologico tra la mancata messa in liquidazione della società ed il preteso danno subito dagli attori, determinato, semmai, dall'inadempimento al contratto d'appalto.

Va poi rilevato che, agendo gli attori verosimilmente come terzi, il danno di cui essi possono pretendere il risarcimento è solo quello c.d. "diretto", ex art.2476, sesto comma, c.c. (*"Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori."*).

Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo, seguono la soccombenza degli attori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:

- 1) Dichiara improponibili le domande avanzate nei confronti di **C** in forza della clausola compromissoria di cui all'art.21 del contratto di appalto;
- 2) Rigetta le domande proposte nei confronti di **D**;


3) Condanna **A** e **B** a rifondere ad **C** in liquidazione e a **D** le spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge;

Venezia, 15 maggio 2014

Il Presidente



Il Giudice estensore



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Ferdinando Mantovan

Deposito in Cancelleria
17 MAR 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Ferdinando Mantovan

Sent. 963 /15